

COMUNE DI LAGLIO
Provincia di COMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507

IL SINDACO
(Roberto Pozzi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Libutti Dott.ssa Pasqualina)

Capo I -Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Gestione del servizio
- Art. 5 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 6 - Determinazione delle tariffe
- Art. 7 - Funzionario responsabile

Capo II - Disciplina della pubblicità

- Art. 8 - Disciplina generale
- Art. 9 - Definizione - tipologia del mezzi pubblicitari
- Art.10 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art.11 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art.12 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante
- Art.13 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art.14 - Autorizzazioni

Capo III – Disciplina dell'imposta sulla pubblicità

- Art. 15 - Presupposto dell'imposta
- Art. 16 - Soggetto passivo
- Art.17 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 18 - Dichiarazione
- Art. 19 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 20 - Pagamento dell'imposta – Riscossione coattiva – Rimborsi
- Art. 21 - Tariffe
- Art. 22 - Applicazione delle tariffe
- Art. 23 - Riduzioni
- Art. 24 - Esenzioni

Capo IV – Il Servizio sulle pubbliche affissioni

- Art. 25 - Finalità
- Art. 26 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

Capo V – Diritti sulle pubbliche affissioni

- Art. 27 - Tariffe – applicazione e misura
- Art. 28 - Pagamento del diritto
- Art. 29 - Riduzioni
- Art. 30 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto
- Art. 31 - Esenzioni

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 32 - Sanzioni tributarie, interessi

Art. 33 - Sanzioni amministrative

Art. 34 - Contenzioso

Art. 35 - Rinvio ad altre disposizioni

Art. 36 - Entrata in vigore

Allegato 1 - Tariffe

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione nel territorio comunale della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I° e II° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche e integrazioni

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al C.d.S);

Art. 3

Classificazione del comune

1. Ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, il Comune di Laglio, ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe V (fino a 10.000 abitanti).

2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe nei termini previsti dall'art.3 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507.

Art. 4

Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

1. La gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto è gestita in forma diretta dal Comune.

Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, sia contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, sia con le caratteristiche della pubblicità commerciale.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio e' di competenza del Consiglio Comunale che, opera secondo quanto previsto dall'art.52, comma 5 del D.Lgs. n.446/1997 che quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può esternalizzare il in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 mediante gara d'appalto.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 5
Applicazione dell'imposta e del diritto

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad un imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del D. Lgs. n.507 del 15.11.1993.

Art. 6
Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno, salvo caso di provvedimenti legislativi che stabiliscano modifiche "ope Legis" alle tariffe determinate.

2. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze- Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione

Art. 7
Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del Settore Finanziario.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.
4. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Capo II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 8
Disciplina generale

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento, dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Articolo 9

Definizione – tipologia dei mezzi pubblicitari e forme pubblicitarie

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sono fatte proprie, in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.

2. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

3. La **pubblicità ordinaria** e' effettuata mediante:

INSEGNA DI ESERCIZIO, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che luce indiretta.

PREINSEGNA, la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

CARTELLO, quel manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

LOCANDINA, STENDARDO, l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

MANIFESTO, l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO, la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/ marchi, realizzati con pellicole adesive.

IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA, qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico.

Detti impianti sono, a titolo esemplificativo:

- a) **la targa di esercizio**, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali, installata nella sede di esercizio

dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine, Deve essere priva di luminosità propria.

b) la **targa pubblicitaria**, cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie.

c) La **bacheca** ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata;

d) La **tenda**, ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilati posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

e) Gli **impianti fissi per le affissioni**, cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie o all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100;

f) **l'impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**, cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso per luce propria che per luce indiretta;

g) **l'impianto di pre-insegne o targhe coordinate**, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di frecce o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, vengono considerate come cartellonistica;

h) La **vetrofanìa**, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

i) **volantinaggio**, la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini, mediante personale o mediante l'apposizione degli stessi sui veicoli in sosta;

j) **mediante espositori**: per tale pubblicità si intende la distribuzione di materiale propagandistico mediante appositi distributori.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la *pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente*, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

4. la pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

b) utilizzo di veicoli speciali ad uso di pubblicità, per conto proprio e terzo.

5. La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
6. E' compresa fra la "**pubblicità con proiezioni**", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
7. La **pubblicità varia** comprende:
- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni".
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune di Agrate Brianza da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante"
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante, definita di seguito "pubblicità fonica".
8. Per **pubblicità fonica** si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni o simili. Può essere autorizzata previo nulla-osta del Comando di Polizia Locale, tale tipo di pubblicità sarà consentita:
- Fuori dai centri abitati nelle ore comprese dalle 9,00-13,00 e dalle ore 16,30-19,30.
 - All'interno dei centri abitati nelle ore comprese dalle 9,00-12,00 e dalle ore 17,00-20,00 e quando la sua effettuazione non contrasta con motivi di sicurezza, decoro o di viabilità.

In campagna elettorale, la pubblicità fonica all'interno del centro abitato, è consentita con le modalità indicate sull'autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal dirigente preposto dal competente settore amministrativo, secondo quanto previsto dall'art.9 c.4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge n. 130 del 1975 e la Legge n. 121/1956

Art. 10

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
Può essere **autorizzata** l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti ed eventuali forme di pubblicità fonica.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

4. E' sempre vietato utilizzare alberi e/o i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.

Inoltre:

1. il posizionamento di mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblicitari D.P.R. 24.7.1996 n. 503.
3. Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
4. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non assentiti, salvo deroghe autorizzate con timbro comunale.
5. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

Art. 11

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita lungo le strade o in vista di esse fuori dei centri abitati, dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, modificato Legge 01 Agosto 2003 n. 214 e successive modifiche, ed è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (vedi artt. dal 47 al 59) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La collocazione, le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari nonché dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento e previo assenso degli uffici comunali.

Articolo 12

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio , aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante

1. Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, possono essere collocati cartelli e/o mezzi pubblicitari previo assenso degli uffici comunali.
2. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

Art. 13 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto ***prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.***

Gli stessi comunque luminosi per luce diretta o indiretta, non possono avere né luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele, in ossequio anche a successive modifiche delle norme vigenti. Devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

In caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza delle stesse inferiore a m 300, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per segnalare ambulatori e posti di pronto soccorso. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le Farmacie.

Art. 14 Autorizzazioni

Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda su tutto il territorio comunale deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune. Sono anche soggette a preventiva autorizzazione le seguenti modifiche di mezzi pubblicitari: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione rispetto alla strada, nonché le modifiche del messaggio.
2. La domanda è inoltrata all'ufficio competente dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione. Ogni istanza deve riferirsi ad una sola attività economica, fatta eccezione per le preinsegne, ma può comprendere più mezzi pubblicitari.
3. Le autorizzazioni permanenti hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di istanza di rinnovo. Per le insegne di esercizio la validità dell'autorizzazione è a tempo indeterminato; quando si tratta di insegne di esercizio in cui il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla null osta di altri enti (ad esempio Provincia, Società Autostrade), la scadenza dell'autorizzazione è legata al periodo di validità del relativo nulla osta.
4. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/1993 che deve essere sempre e in ogni caso presentata ai fini del pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
5. La distribuzione a mano (volantinaggio) di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario deve essere autorizzata preventivamente: l'istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 gg. antecedenti la data prevista per la diffusione del messaggio pubblicitario. E' necessario allegare alla stessa, copia del volantino.

Capo III DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 15 Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevati ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 16 **Soggetto passivo**

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

1. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 17 **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
5. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
6. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
7. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

8. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

9. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 18

Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 14, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art.5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro il termine di 90 giorni.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9 – commi 3-4-5 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 6-7 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 19

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo di raccomandata postale con A.R., apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, e contenere l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome.

Art. 20
Pagamento dell'imposta - Riscossione coattiva - Rimborsi

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se uguale o superiore a detto importo) o tramite bonifico bancario.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a €. 2.000,00.= il pagamento può essere effettuato in rate da concordarsi.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
6. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, ufficio Servizi Finanziari. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, quest'ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Art. 21
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nei termini e nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a) con l'art. 3 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - b) con l'art. 6 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
 - c) con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - d) dalle norme di cui al presente capo.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 22
Applicazione delle tariffe

1. L'imposta per la **pubblicità ordinaria** – effettuata con i mezzi art. 9 – comma 1 – del presente regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n.

507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21 nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) **compresa fra mq 5.5 e mq 8.5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;**
- b) **superiore a mq 8.5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.**

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 17.

2. L'imposta per la **pubblicità ordinaria effettuata con veicoli** ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma 4, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 19.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni descritte al quarto capoverso del comma 1 – pubblicità ordinaria -, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. L'imposta per la **pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa** per proprio conto o adibiti ai trasporti per conto della stessa, è dovuta per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, delle ditte e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta dagli agenti autorizzati.

4. L'imposta per la **pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi** ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma 5, del regolamento, si applica, indipendentemente dal

numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 17.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

5. l'imposta per la **pubblicità con proiezioni**, ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma 6, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione

Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

6. la tariffa dell'imposta per la **pubblicità varia** effettuata:

- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 17, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
- in forma ambulante mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e/o mediante distribuzione di volantini è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari e/o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
- a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

7. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazione.

Art. 23 Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità – avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 15 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazione e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 15, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono auto-certificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 18, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti auto-certificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio Comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo auto-certifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopra-citate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 24 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata; i mezzi pubblicitari - **ad eccezione delle insegne** - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

- esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

i) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq; Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta, ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di metri quadrati 5; Per le attività individuate con apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 296/2006, l'imposta è dovuta per le sole superfici eccedenti i 5 mq.

l) l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

m) la pubblicità effettuata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997 ovvero da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266 e legge regionale 26.4.1993 n. 22, che svolgono, senza scopo di lucro, attività con finalità sociali e di pubblica utilità.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera f) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera g) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Capo IV IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 30 e 32 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del

Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui alla pubblica affissione, fino ad esaurimento degli spazi.

Art. 26

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno cinque giorni prima di quella dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità e le dimensioni

3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo alla data di ricevimento

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Il giorno successivo l'affissione, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare e modificare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste, senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. (art. 22 – comma 7 – D.Lgs. 507/93)

9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

10. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25,82.= per commissione.

13. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo V DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27 Tariffe – applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, distintamente

per i primi 10 giorni	€ 1,24
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,372

3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 28 Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla

richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 20 del presente regolamento.

2. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria Comunale.

3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche sulle pubbliche affissioni

Art. 29 Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 31;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 23.

3. I requisiti oggettivi previsti dalla lettera c) e d) sono accertati con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 23.

Art. 30 Spazi riservati ed esenzione dal diritto

1. L'affissione di manifesti negli spazi appositamente riservati dal Comune in esenzione dal diritto (Bacheca comunale), in base all'art. 20.2 del D.Lgs. 507/93, è consentita esclusivamente ai soggetti individuati dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. ed in particolare allo Stato, agli enti pubblici territoriali, ai comitati, alle associazioni, alle fondazioni ed ad ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, secondo i seguenti criteri:

- La richiesta di affissione esente deve essere presentata all'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune non più di 10 giorni prima della data a partire dalla quale si chiede l'affissione; una copia del manifesto da esporre deve essere obbligatoriamente allegata alla richiesta;
- La durata dell'affissione massima è di giorni 10;
- Ciascun richiedente non può presentare ulteriore richiesta di affissione esente finché non è esaurito il tempo di esposizione relativo alla richiesta precedente; le richieste di proroga saranno favorevolmente accolte solo nel caso in cui non vi siano nuove richieste da parte di altri soggetti aventi diritto;
- E' vietata la richiesta di uno spazio specifico;

- I manifesti non devono contenere alcun simbolo o marchio avente rilevanza commerciale;
 - Tutti i manifesti devono essere timbrati dall'ufficio pubbliche affissioni con la data di scadenza;
 - Gli spazi sono assegnati in base alla disponibilità degli stessi ed in considerazione dell'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che dovrà essere annotata in apposito registro cronologico;
 - l'ufficio comunale mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - la mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al richiedente, per iscritto, entro 3 giorni dalla richiesta;
 - nell'ufficio delle pubbliche affissioni deve essere esposto l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di cui al presente
 -
2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere:
 - a. le generalità della persona fisica richiedente;
 - b. la descrizione dei manifesti da affiggere;
 - c. la quantità dei manifesti da affiggere;
 - d. la durata dell'affissione.
 3. L'ufficio preposto rilascia l'autorizzazione ad affiggere manifesti sugli impianti entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta.
 4. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissione saranno soggette alle sanzioni di legge.

Art. 31 Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. h) lettera abrogata.
 - h) i manifesti di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997 ovvero di organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266 e legge regionale 26.4.1993 n. 22, che svolgono, senza scopo di lucro, attività con finalità sociali e di pubblica utilità, per la pubblicità delle proprie iniziative. Il quantitativo massimo di esposizione
 - i) per ogni uscita è di n. 50 dim. 70x100.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo delle comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Sanzioni tributarie e interessi

1. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni tributarie si rinvia a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto previsto dall' art. 13 del D.Lgs. 471/97, dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e dall'art. 12 del D.Lgs. 473/97.

2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria ai sensi dell'art. 20.1 del D.Lgs. 507/93.

Art. 33 Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si rinvia all'art. 24 del decreto legislativo 507/1993 (da euro 206,58 a euro 1549,37 mediante verbale notificato agli interessati) e s.m.i. e dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 Codice della Strada (da euro 419 a euro 1.682)

3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, o soggetti a decadenza dell'autorizzazione dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.

Art. 34 **Contenzioso**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

3. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.

4. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

Art. 35 **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 36 **Entrata in vigore – Rinvio dinamico**

1. In conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti il presente regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2016 abrogando e sostituendo le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ALLEGATO 1 - TARIFFE

PUBBLICITA' ORDINARIA		
EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNE, CARTELLI, LOCANDINE, TARGHE, STENDARDI O QUALSIASI ALTRO MEZZO NON PREVISTO DALLE SUCCESSIVE TARIFFE PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE		
MQ.	ANNO	MESE (fino a 3 mesi)
fino a mq. 5.50	€ 13,63	€ 1,36
tra mq. 5.50 e 8.50	€ 20,44	€ 2,04
oltre mq 8.50	€ 27,26	€ 2,72

PUBBLICITA' ORDINARIA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA		
EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNE, CARTELLI, LOCANDINE, TARGHE, STENDARDI O QUALSIASI ALTRO MEZZO NON PREVISTO DALLE SUCCESSIVE TARIFFE PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE		
MQ.	ANNO	MESE (fino a 3 mesi)
fino a mq. 5.50	€ 27,27	€ 2,73
tra mq. 5.50 e 8.50	€ 40,90	€ 4,09
oltre mq 8.50	€ 54,54	€ 5,46

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI		
EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNE, PANNELLI, O ANALOGHE STRUTTURE CARATTERIZZATE DA IMPIEGO DI DIODI LUMINOSI, LAMPADINE E SIMILI MEDIANTE CONTROLLO ELETTRONICO PROGRAMMATO IN MODO DA GARANTIRE LA VISIONE IN FORMA INTERMITTENTE LAMPEGGIANTE TARIFFE PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE		
MQ.	ANNO	MESE (fino a 3 mesi)
fino a mq. 5.50	€ 39,66	€ 3,97
tra mq. 5.50 e 8.50	€ 59,49	€ 5,95
oltre mq 8.50	€ 79,32	€ 7,94

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI		
EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO OD ALTRUI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DI VEICOLI IN GENERE, DI VETTURE AUTOFILOTRANVIARIE, BATTELLI, BARCHE E SIMILI, IN SUO PUBBLICO O PRIVATO, E' DOVUTA IN BASE ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI, PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE		
	ANNO	MESE (fino a 3 mesi)
	€ 13,63	€ 1,36
IN FORMA LUMINOSA	€ 27,26	€ 2,72

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PROPRI

EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO

	ANNO	
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	89,24
per autoveicoli con portata inferiori a 3.000 Kg.	€	59,50
per motoveicoli e veicoli non compresi nelle prec. Cat.	€	29,75

PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI, CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE LA TARIFFA DELL'IMPOSTA, **PER OGNI METRO QUADRO DI SUPERFICIE**

	MENSILE	
	€	27,26

PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

EFFETTUATA DA AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, DISEGNI FUMOGENI, LANCIO DI OGGETTI O MANIFESTINI, IVI COMPRESA QUELLA ESEGUITA SU SPECCHI D'ACQUA O PASCE MARITTIME LIMITROFE AL TERRITORIO COMUNALE, PER OGNI GIORNO O FRAZIONE.

	GIORNALIERA	
	€	59,50

PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI, LA TARIFFA DELL'IMPOSTA DOVUTA PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITA' E PER CIASCUN GIORNO E FRAZIONE, E' LA SEGUENTE

	GIORNALIERA	
	€	7,44